

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

In breve



Ricerca. Diventano operativi i benefici per gli investitori

Start-up innovative, doppio «tetto» per il premio fiscale

Deduzione Ires fino a 360mila euro

Detrazione Irpef non oltre 95mila euro

Emilio Abruzzese
Matteo Cornacchia

■ Detrazioni di imposta e deduzioni delle spese in investimenti con un trattamento fiscale, per l'Ires, simile alle norme sull'Ace e un limite finanziabile di 2,5 milioni oltre il quale il beneficio non scatta. Finalmente operative le agevolazioni sulle start up innovative. Dopo una lunga attesa, infatti, il 20 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta il Dm 30 gennaio 2014 con le norme attuative relative alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del Dl 179/2012 per i soggetti che effettuano investimenti in start up innovative. La pubblicazione del decreto rappresenta l'ultimo tassello necessario per rendere pienamente operativa tale disciplina.

Nuovi limiti

Il decreto attuativo ha introdotto una serie di modifiche e specificazioni alla norma primaria che in alcuni punti lasciano piuttosto perplessi, perché in contrasto con quest'ultima. Pare, però, si siano rese necessarie per colmare difetti della norma originaria, in modo da ottenere il via libera da parte della Commissione.

Per i soggetti Irpef l'agevolazione consiste, limitatamente ai periodi d'imposta 2013-2016, in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% degli investimenti rilevanti effettuati fino ad un massimo annuo di 500mila euro (cioè con una detrazione annua massima di 95mila euro). Con una deroga rispetto alle norme che regolano la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, questa detrazione, qualora di ammontare superiore all'imposta lorda di periodo (al netto di eventuali altre detrazioni spettanti), può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Soggetti Ires

Per i soggetti Ires, sempre limitatamente ai periodi d'imposta

2013-2016, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati, fino ad un massimo annuo di 1,8 milioni (cioè con una deduzione annua massima di 360mila euro). Al riguardo, merita segnalare che l'articolo 4, comma 4, del decreto attuativo introduce una limitazione non rinvenibile nella norma originaria. La

IL RISCHIO

Nel caso di apporti superiori a 2,5 milioni in un anno gli investitori perdono completamente le agevolazioni

deduzione, infatti, può essere effettuata solo entro i limiti del reddito imponibile netto di periodo (al netto cioè di eventuali perdite fiscali pregresse, così come avviene per l'Ace) e l'eventuale eccedenza non utilizzata, può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Non oltre 2,5 milioni

Esiste poi un secondo limite alla fruizione dell'agevolazione, anch'esso introdotto dal decreto attuativo (articolo 4, comma 8), di estrema rilevanza e che si rende applicabile sia ai soggetti Irpef che ai soggetti Ires. Questa norma prevede infatti che se la start up innovativa riceve investimenti annui per importi superiori a 2,5 milioni di euro, gli investitori perdono in toto il diritto all'agevolazione, ossia anche in relazione agli investimenti pari a questa soglia. Pertanto, si potrebbe verificare il caso in cui, al momento dell'effettuazione dell'investimento, il soggetto investitore possa astrattamente ritenere agevolabili le somme impiegate, ma che, al termine dell'esercizio, lo stesso scopra che non potrà fruire dell'agevolazione in conseguenza del fatto che la start up

innovativa ha ricevuto, nel medesimo esercizio, investimenti complessivi superiori alla soglia di 2,5 milioni euro.

Gli investitori

L'investimento può essere effettuato dai soggetti sopra citati sia direttamente che indirettamente per il tramite di Oicr o di altre società di capitali a condizione che i soggetti investano prevalentemente in start up innovative. Il criterio della prevalenza si considera verificato qualora i soggetti, al termine dell'esercizio, detengano titoli di tali società per un valore almeno pari al 70% del valore totale dei propri investimenti.

Sono considerati investimenti agevolati:

- i conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce capitale sociale e riservato sovrapprezzo delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start up innovative;
- i conferimenti anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- gli investimenti in quote di Oicr;
- la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumento di capitale (non pare agevolabile invece la semplice rinuncia a crediti vantati dal socio nei confronti della società).

La fruizione dell'agevolazione fiscale è subordinata al mantenimento dell'investimento per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine biennale comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire le imposte originariamente risparmiate, con maggiorazione dei relativi interessi legali. Ipotesi di decadenza dal beneficio si verificano anche in presenza di perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi da parte della start up innovativa.

Gli altri vincoli. Il limite vale anche per l'alienazione parziale delle quote

Decade dal beneficio chi cede la partecipazione nell'impresa

Il decreto attuativo 30 gennaio 2014 in materia di start-up innovative prevede, all'articolo 6, una serie di ipotesi di decadenza dal regime agevolativo per i soggetti che hanno effettuato investimenti in tali società.

Più precisamente, il diritto all'agevolazione decade se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento (che decorrono dalla data in cui l'investimento si considera effettuato a norma dell'articolo 3 del decreto attuativo), si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione ricevuta in cambio dell'investimento effettuato. Il decreto assomiglia alla cessione a titolo oneroso, gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Lascia perplessi la previsione di decadenza integrale dal beneficio, in ipotesi di cessione parziale della partecipazione ricevuta a fronte dell'investimento agevolato. La norma appare eccessivamente penalizzante, soprattutto se confrontata con quanto previsto dalle diverse discipline sui riallineamenti fiscali (tra cui, ad esempio, articolo 15 del Dl 185/2008, articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, articolo 1, commi 33 e seguenti, del-

la Finanziaria 2008). Queste norme prevedono, infatti, un periodo di recapture che fa venir meno l'effetto del riallineamento qualora i beni riallineati sia trasferiti a terzi all'interno di una determinata finestra temporale. Questa eventualità non comporta, tuttavia, l'integrale venir meno l'efficacia del riallineamento, ma esplica i propri effetti limitatamente ai beni oggetto di trasferimento.

È inoltre causa di decadenza, il recesso o l'esclusione dell'investitore, la riduzione di capitale, nonché la ripartizione di ri-

IL QUADRO

Nessuna penalizzazione per fusioni, scissioni e trasformazioni
L'acquisto di quote non garantisce benefici

serve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni/quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative. Tale ultima previsione ha carattere antielusivo e mira ad evitare che l'impiego di una stessa somma possa beneficiare più volte dell'agevolazione a fronte di un suo impiego in una start-up innovativa, della successiva restituzione e reimpiego in una

differente start-up innovativa.

Il decreto prevede che non costituiscono cause di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte e quelli derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione). Aniché, non espressamente indicate nel decreto, non dovrebbero parimenti integrare i presupposti della decadenza e la donazione della partecipazione in start-up innovativa. Al contrario, si ritiene che l'acquisto di una partecipazione in una start-up innovativa non costituisca investimento agevolabile, in quanto la ratio della norma è quella di favorire l'immissione di capitali all'interno delle società.

Infine, è prevista la decadenza dal beneficio in caso di perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dall'articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (si veda scheda a lato). Tale previsione normativa appare eccessivamente penalizzante per il contribuente. In molti casi, infatti, lo stesso potrebbe non essere nelle condizioni di prevedere (superamento del limite annuo di valore della produzione) o influenzare (distribuzione di dividendi) il verificarsi di eventi che, come detto, comporterebbero la decadenza dal beneficio.

Em. A.
Ma. Co.